

N. TAR	2015 – 051
N. PROTOCOLLO	100666 DELL' 11.9.2015
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI INTERPROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese. Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 236 del 10.9.2015 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n.1371/2013 che estende il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dei medesimi provenienti tra l'altro dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

Per effetto della predetta modifica, a decorrere dall' 11 settembre 2015, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 del reg.to (UE) n. 1371/2013 sono sostituiti dai seguenti :

« 1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società”, istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, classificati attualmente ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 e 7019 59 00 15), ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. (codice addizionale TARIC B942) e dalla società Pyrotek India Pvt. Ltd. (codice addizionale TARIC C051).

2. L'applicazione dell'esenzione concessa alla società Montex Glass Fibres Industries Pvt. Ltd e alla società Pyrotek India Pvt. Ltd. è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti elencati nell'allegato del presente regolamento. Qualora non sia presentata tale fattura, sarà applicato il dazio antidumping di cui al paragrafo 1. »

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2015/1507 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
f.to Dott.ssa Cinzia Bricca

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lvo 39/93”